

- **Economia**

•

ESPERTO LAVORO

la Repubblica



Indennità chilometrica in CCNL Agricoltura, lavoratore contesta accordo in peius e perde: perché

Sentenza della Corte d'Appello di Napoli ha rigettato il ricorso di un lavoratore sulla quantificazione dell'indennità prevista dall'articolo 54 del contratto Agricoltura-Sistemazione idraulico forestale, che chiedeva una deroga alla limitazione aziendale a 12 km giornalieri. La Cassazione si è espressa più volte in tal senso, quando l'accordo peggiorativo è espressione della volontà delle parti di bilanciare l'interesse del lavoratore rispetto a quello del datore di lavoro

(Corte d'Appello di Napoli, sentenza del 22 gennaio 2026 n. 272).

A cura di Avv. Marina Tona – Trifirò & Partners Avvocati

La questione sottoposta all'attenzione della Corte d'Appello di Napoli e definita con sentenza del 22 gennaio 2026 n. 272, riguarda l'esatta quantificazione dell'indennità chilometrica prevista dall'art. 54 del CCNL Agricoltura-Sistemazione idraulico forestale, disciplinata, nella fattispecie, anche da un accordo collettivo aziendale, derogativo *in pejus* per i lavoratori della menzionata previsione di fonte nazionale.

La Corte territoriale, nel decidere la causa in senso favorevole alla parte datoriale, ha ribadito il principio più volte affermato dalla Cassazione di pariteticità tra fonti collettive di diverso livello - aziendale e nazionale - ed ha escluso l'applicabilità dell'art. 2077 c.c. al conflitto tra contratti collettivi, affermando che i contratti aziendali possono derogare anche in senso meno favorevole per i lavoratori i contratti nazionali, purché tale deroga sia espressione della volontà delle parti sociali di bilanciare l'interesse del lavoratore rispetto al contrapposto interesse del datore di lavoro.

Il limite a 12 km

Andando con ordine, nel caso oggetto di analisi, l'indennità sopra menzionata era stata calcolata dall'azienda, non in applicazione dell'art. 54 del CCNL, ma in applicazione di quanto statuito dal citato accordo collettivo aziendale che, derogando *in pejus* l'art. 54 CCNL, circoscriveva il rimborso spettante ai lavoratori nei limiti dei 12 km giornalieri, prescindendo da quanti chilometri fossero stati effettivamente percorsi per ragioni di servizio.

Il lavoratore presentava ricorso innanzi al Tribunale di Torre Annunziata, chiedendo il pagamento della differenza tra quanto percepito a titolo di

indennità chilometrica in applicazione dell'accordo aziendale ed il maggiore importo che avrebbe, invece, percepito in applicazione dall'art. 54 del CCNL. Il Tribunale rigettava il ricorso ed il lavoratore ricorreva in appello, lamentando la nullità dell'accordo aziendale sotto diversi concorrenti profili.

Quando si può derogare *in peius*

La Corte d'Appello di Napoli, nel rigettare i motivi di gravame sollevati dall'appellante, rileva che, contrariamente a quanto sostenuto dal lavoratore, non si pone un problema di inderogabilità *in pejus* del contratto collettivo nazionale da parte di una fonte di livello aziendale.

Infatti, sottolinea la Corte territoriale, i contratti collettivi aziendali possono derogare, anche *in pejus* per i lavoratori, i contratti collettivi nazionali, atteso che il rapporto tra le due fonti, entrambe collettive, è improntato a un criterio di pariteticità e non di gerarchia, con l'esclusione, quindi, di ogni prevalenza di un contratto collettivo sull'altro "se non in riferimento ai limiti di efficacia connessi alla natura dei contratti stipulati nel senso che un contratto collettivo nazionale di diritto comune estende la sua efficacia nei confronti di tutti gli iscritti nell'ambito del territorio nazionale alle organizzazioni stipulanti, mentre il contratto collettivo aziendale estende la sua efficacia a tutti gli iscritti o non iscritti alle organizzazioni stipulanti purché svolgano la loro attività lavorativa nell'ambito dell'azienda presa in considerazione" (*cfr. Corte di Cassazione 26 giugno 2004 n. 11939*).